



**GALLEANO&ASSOCIATI**

**Studio legale**

20135 MILANO  
C.so Lodi 19  
tel. 02 59902379 r.a.  
fax 02 59902564  
milano@studiogalleano.it

00196 ROMA  
Via Flaminia 109  
tel. 06 37500612  
fax 06 37500315  
roma@studiogalleano.it

---

[sergio.galleano@milano.pecavvocati.it](mailto:sergio.galleano@milano.pecavvocati.it)  
[www.studiogalleano.it](http://www.studiogalleano.it)

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO**

**Sez. II – Ricorso n. R.G.: 2380/2023**

**Ud. 28.06.2023**

**Ricorso per motivi aggiunti con istanza di integrazione del contraddittorio**

**Per**

**USB (Unione sindacale di base) settore PUBBLICO IMPIEGO**, (CF/P.I 97207930538), con sede in Roma (cap 00175) Via dell'Aeroporto 129, in persona del legale rappresentante p.t Daniela Mencarelli (C.F.MNCDN L60A55G478P), nata a Perugia il 15.01.1960 e residente in Roma (00173), Via Riccardo Guruzian n. 9,

**BELFIORI DEBORA**, (C.F. BLFDBR73P69H501K), nata a Roma, il 29.09.1973 ed ivi residente in Via di Vigna Girelli n. 90 (00148),

**CATANOSO AZZURRA**, (C.F. CTNZRR77E51H501W) nata a Roma il 11/05/1977, residente in Roma (RM) Via Alessandro D'Aste, 18 (00122),

**DOLPI ALESSIA**, (CF. DLPLSS80M69H501Q), nata a Roma, il 29.08.1980 ed ivi residente in Via Enrico Fermi 43 (00146),

**POMPEI RAMONA**, (CF. PMPRMN85M43H501J), nata a Roma il 03.08.1985 ed ivi residente in Via dei Fiori n. 68/G, (00172),

**TUCCILLO FRANCESCA** (CF. TCCFNC73S44H501J), nata a Roma il 04.11.1973 ed ivi residente in Via G. Marconi n. 74 (00146) , rappresentati e difesi dagli Avv.ti Sergio Galleano (GLLSGN52E18F2005N) del foro di Milano e Claudia Grassi (GRSCLD83C71H501D) del foro di Roma domiciliati nello studio del primo sito in Roma, Via Flaminia 109, deleghe in calce al presente



atto

Recapiti di legge ai fini processuali:

fax 06 37500315

pec [sergio.galleano@milano.pecavvocati.it](mailto:sergio.galleano@milano.pecavvocati.it)

[claudiagrassi@ordineavvocatiroma.org](mailto:claudiagrassi@ordineavvocatiroma.org)

Ricorrenti

**c/**

**ROMA CAPITALE**, (C.F.: 02438750586), in persona del Sindaco p.t, domiciliato presso la sede in Roma P.za del Campidoglio, 1 - 00186 Roma, e ai fini del presente procedimento presso il Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane nonché l'Avvocatura dell'Ente, con sede in Roma - Via del Tempio di Giove, 21 - mediante notifica del presente atto a mezzo PEC,

[protocollo.secretariato@pec.comune.roma.it](mailto:protocollo.secretariato@pec.comune.roma.it)

[protocollo.avvocatura@pec.comune.roma.it](mailto:protocollo.avvocatura@pec.comune.roma.it)

[protocollo.risorseumane@pec.comune.roma.it](mailto:protocollo.risorseumane@pec.comune.roma.it)

Resistente

### **Nonché contro**

**Fontana Consuelo**, nata a Roma il 25.07.1984 ed ivi residente in Via Nulvi 21 (00148)

Via pec: [consuelofontana@pec.it](mailto:consuelofontana@pec.it)

**Genovese Beatrice**, nata a Roma il 24.04.1992 ed ivi residente in Via della Storta n. 271 (00123)

Via pec: [beatrice.genovese@pec.it](mailto:beatrice.genovese@pec.it)

**Mattarelli Stefania**, nata a Roma il 02.11.1973 ed ivi residente in Via di Vigna Corsetti n. 6 (00146)

Via pec: [stefy1173@postecert.it](mailto:stefy1173@postecert.it)

**Morsa Valentina**, nata a Roma il 07.10.1983 ed ivi residente in Via Montelupo Fiorentino n. 118 (00148)

Via pec: [valentina.morsa@pec.it](mailto:valentina.morsa@pec.it)

**Spada Livia**, nata a Roma il 20.03.1981 ed ivi residente in Via dei Gelsi n.



95/E

Via pec: [livia81@arubapec.it](mailto:livia81@arubapec.it)Controinteressate

***per l'annullamento e/o il rifacimento della graduatoria, previa sospensione cautelare della sua efficacia***

**a)** della Determinazione Dirigenziale n. 2279/2022, n. di repertorio 34974/2022, pubblicata sull'Albo pretorio dell'Ente Capitolino in data 02.12.2022, concernente la rettifica della graduatoria di merito della procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria valida per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per le supplenze presso gli ASILI NIDO di Roma Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 1, co. 228 – *quater* della L. n. 208 del 28.12.2015, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 570 del 22.03.2022 (v. doc. 01 ricorso);

**b)** l'Allegato A alla D.D., denominato "*Graduatoria di merito rettificata*" del 02.12.22 finalizzata alla formazione di una graduatoria valida per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per le supplenze presso gli ASILI NIDO di Roma Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 1, co. 228 – *quater* della L. n. 208 del 28.12.2015 (v. doc. 02 ricorso);

**c)** l'allegato B alla D.D., del 02.12.22 denominato "Elenco dei candidati idonei all'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi del medesimo art. 1 co. 228" e qualsiasi altro atto presupposto, consequenziale e connesso ad essi, nonché antecedente e/o successivo, ancorché non conosciuto (v. doc. 03 ricorso);

**IN FATTO**

Noti i dati di fatto, per i quali si rinvia al ricorso introduttivo, nel quale la presente difesa si riservava di ricorrere per motivi aggiunti, si osservi quanto segue.

**1.** Con ricorso introduttivo, l'USB P.I. (Unione Sindacale di Base – Settore Pubblico Impiego) e le ricorrenti impugnavano la graduatoria, il bando e tutti gli atti consequenziali e connessi approvati da Roma Capitale nell'ambito della procedura pubblica, per titoli ed esami, finalizzata all'assunzione a tempo determinato ed indeterminato presso gli asili nido di Roma Capitale, ai sensi dell'art. 1, co. 228 – *quater* della L. n. 208 del 28.12.2015, indetta con D.D. n. 1590 del 3 agosto 2018, nonché la D.D. n. 2279/2022, di rettifica della graduatoria di merito ed i relativi allegati A e B, denominati rispettivamente "*Graduatoria di merito rettificata*" e "*Elenco dei candidati idonei all'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi del medesimo art. 1*

co. 228”.

**2.** A fondamento dell'impugnazione, le ricorrenti deducevano il motivo di seguito sintetizzato: *“Violazione del Bando della procedura di selezione (artt. 1-3-5) e conseguente eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti; difetto di istruttoria; difetto di motivazione e/o motivazione apparente; manifeste iniquità ed ingiustizia dell'atto; violazione dei principi del buon andamento, efficienza ed imparzialità dell'Amministrazione ex art. 3 e 97 cost.; disparità di trattamento e manifesta ingiustizia dell'atto”.*

Le ricorrenti contestavano la palese illegittimità, ingiustizia ed illogicità dei provvedimenti impugnati, in ragione del fatto che i *“...candidati hanno erroneamente indicato tali titoli in loro possesso, determinando in tal modo delle evidenti incongruità nella attribuzione del punteggio e del seguente posizionamento in graduatoria.*

*In particolare, molti candidati hanno indicato per ben due volte, quale titolo di cultura, il diploma di scuola magistrale, quand'anche il medesimo articolo 3 del Bando (“Valutazione dei titoli”) disponesse, in incipit, che “Nella valutazione dei titoli di cultura non si terrà conto del titolo di studio che costituisce requisito di ammissione alla procedura selettiva”.*

*Allo stesso modo, i candidati sarebbero occorsi in errate dichiarazioni in merito ai titoli professionali di servizio, dichiarando di aver svolto incarichi a termine nel profilo professionale di educatore di Asili Nido, previo inserimento in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale ovvero di aver lavorato in asilo nido privati di Roma, NON validi ai fini dell'attribuzione del punteggio...”* (v. pagg. 12 – 13 del ricorso).

**3.** In particolare, le odierne ricorrenti lamentano il loro erroneo posizionamento nella graduatoria impugnata, alla luce del fatto che, se l'Amministrazione resistente avesse correttamente visionato le domande presentate dagli altri candidati, attribuendo loro il giusto punteggio per i titoli di cultura e di servizio, avrebbero ottenuto sicuramente una posizione utile per l'assunzione a tempo indeterminato presso gli asili nido di Roma Capitale o, quanto meno, una posizione in graduatoria tale per aspirare all'assunzione a tempo indeterminato.

**4.** Per mera semplificazione, si riportano di seguito gli articoli del Bando (D.D. n. 1590/18) attinenti i requisiti di partecipazione, la valutazione dei titoli di cultura e di studio, nonché i titoli professionali e di servizio (v. doc. 04 del ricorso).

**Art. 1: “Requisiti di partecipazione”**, a mente del quale, ai fini partecipativi, è richiesto il possesso di: *“a) Diploma di scuola magistrale (3 anni); Diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio (3 anni); Diploma di operatore dei servizi sociali (3 anni); Diploma di qualifica di assistente all'infanzia (3 anni); Diploma di vigilatrice d'infanzia (3 anni); Diploma di maturità magistrale (4 anni) o abilitazione magistrale; Diploma di*

*liceo pedagogico sociale (5 anni); Diploma di maturità di liceo socio-psicopedagogico (5 anni); Diploma di liceo delle scienze della formazione (5 anni); Diploma di liceo delle scienze sociali (5 anni); Diploma di liceo delle scienze umane (5 anni); Diploma di maturità di dirigente di comunità (5 anni); Diploma professionale di tecnico dei servizi sociali (5 anni); Diploma di maturità professionale per assistenti comunità infantili (5 anni). Tutti i titoli devono essere conseguiti presso Istituti statali o legalmente riconosciuti;*

*b) Laurea magistrale a ciclo unico quinquennale in Scienze della Formazione primaria classe LM 85 bis (LM), Diploma di laurea del vecchio ordinamento (DL) equiparata alla classe di laurea LM 85 bis, conseguite presso Università statali o altro Istituto universitario statale o legalmente riconosciuto;*

*c) Laurea (L) in Scienze dell'Educazione (L 19) o Laurea Magistrale (LM) in Scienze Pedagogiche (LM85) ed equipollenti, Diploma di Laurea (DL) vecchio ordinamento equiparata alle Lauree LS o LM in Scienze dell'Educazione o Scienze Pedagogiche o equipollenti (l'equipollenza è stabilita dalla Legge), conseguite presso Università statali o altro Istituto universitario statale o legalmente riconosciuto".*

**Art. 3 "Valutazione dei titoli"**, a mente del quale, ai fini della valutazione dei titoli di cultura, si terrà conto di quanto appresso: *"...Nella valutazione dei titoli di cultura non si terrà conto del titolo di studio che costituisce requisito di ammissione alla procedura selettiva. I titoli di cultura, di servizio e professionali dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per l'inoltro delle domande di ammissione alla procedura selettiva e dovranno essere dichiarati, ove posseduti e per le finalità della presente procedura selettiva, nella domanda di partecipazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm. ii. Non saranno presi in considerazione i titoli o l'autocertificazione del possesso degli stessi pervenuti oltre il termine stabilito per la presentazione della domanda o presentati in maniera difforme da quelle previste dal presente bando. L'Amministrazione si riserva di provvedere ai controlli, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti alla procedura, i quali si intendono, altresì, avvertiti delle conseguenze sotto il profilo penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., ivi compresa la decadenza dagli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere.*

*Il punteggio massimo dei titoli non potrà superare i 10 punti.*

*In particolare, il punteggio massimo previsto per i titoli di cultura non può essere superiore a 2 punti e quello per i titoli di servizio e professionali superiore a 8 punti.*

### **TITOLI DI CULTURA (massimo 2 punti)**

*Saranno valutati i seguenti titoli di cultura, limitatamente ad uno per ciascuna*

delle cinque categorie sottoelencate, solo se ulteriori rispetto al titolo utilizzato per l'accesso alla presente procedura: a) Diploma di scuola magistrale (3 anni); Diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio (3 anni); Diploma di operatore dei servizi sociali (3 anni); Diploma di qualifica di assistente all'infanzia (3 anni); Diploma di vigilatrice d'infanzia (3 anni); Diploma di maturità magistrale (4 anni) o abilitazione magistrale; Diploma di liceo pedagogico sociale (5 anni); Diploma di maturità di liceo socio-psico-pedagogico (5 anni); Diploma di liceo delle scienze della formazione (5 anni); Diploma di liceo delle scienze sociali (5 anni); Diploma del liceo delle scienze umane (5 anni); Diploma di maturità di dirigente di comunità (5 anni); Diploma professionale di tecnico dei servizi sociali (5 anni); Diploma di maturità professionale per assistenti comunità infantili (5 anni): 1 punto ; b) Laurea magistrale a ciclo unico quinquennale in Scienze della Formazione primaria classe LM 85 bis (LM), Diploma di laurea del vecchio ordinamento (DL) equiparata alla classe di laurea LM 85 bis, conseguite presso Università statali o altro Istituto universitario statale o legalmente riconosciuto: 1,5 punti; c) Laurea (L) in Scienze dell'Educazione (L 19) o Laurea Magistrale (LM) in Scienze Pedagogiche (LM85) ed equipollenti, Diploma di Laurea (DL) vecchio ordinamento equiparata alle Lauree LS o LM in Scienze dell'Educazione o Scienze Pedagogiche o equipollenti (l'equipollenza è stabilita dalla Legge), conseguite presso Università statali o altro Istituto universitario statale o legalmente riconosciuto: 1,5 punti; d) Altra laurea (anche non attinente al profilo professionale richiesto): 0,50 punti; e) Master post universitario di I o II livello, Corsi di perfezionamento e/o di specializzazione post universitaria, conseguiti presso Università legalmente riconosciute, attinenti al profilo professionale richiesto: 0,50 punti; Per i titoli di cultura di cui al punto e) si intendono i corsi post laurea di perfezionamento scientifico e di alta formazione accademica, regolamentati dall'articolo 3 del decreto MURST 509/1999 e dal decreto MIUR 270/2004.

Il titolo di studio superiore è da considerarsi assorbente di quello inferiore e, pertanto, titolo unico. Ciò significa che i candidati in possesso di Laurea specialistica/magistrale conseguita dopo la Laurea di primo livello (laurea triennale), dovranno indicare esclusivamente il titolo di studio superiore (laurea specialistica/magistrale) quale titolo unico e non due titoli singoli, in quanto il titolo inferiore è imprescindibile presupposto per il completamento di un ciclo di studio unico. Lo stesso dicasi per i diplomi di scuola secondaria superiore conseguiti con le medesime modalità (percorso formativo 3+2).

### **TITOLI PROFESSIONALI E DI SERVIZIO (massimo 8 punti)**

1) Inserimento in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di educatore di Asilo Nido: 3 punti; 2) Inserimento in una graduatoria per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di educatore di Asilo Nido di altre Amministrazioni pubbliche: 1 punto; 3) Servizio effettivo, fino ad un massimo

*di 10 anni complessivi, prestato: - con contratto di lavoro a tempo determinato, alle dipendenze dell'Amministrazione di Roma Capitale nei nidi a gestione diretta, nelle sezioni "Progetto un ponte presso la scuola" di Roma Capitale e presso altre strutture educative capitoline per bambini da 3 mesi a 3 anni, in qualità di educatori supplenti: 0.50 punti per ogni anno di esperienza professionale, intendendo per anno il cumulo di 180 giornate lavorative.*

*Il punteggio relativo all'eventuale frazione di anno risultante dal totale sarà calcolato proporzionalmente rispetto ad un'intera annualità di 180 giorni; - con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, presso gli asili nido a gestione diretta di altri enti locali, in qualità di educatore di Asilo Nido: 0.20 punti per ogni anno di esperienza professionale, intendendo per anno il cumulo di 180 giornate lavorative.*

*Il punteggio relativo all'eventuale frazione di anno risultante dal totale sarà calcolato proporzionalmente rispetto ad un'intera annualità di 180 giorni; - con contratto di lavoro a tempo determinato, presso le scuole dell'infanzia di Roma Capitale: 0.10 punti per ogni anno di esperienza professionale, intendendo per anno il cumulo di 180 giornate lavorative.*

*Il punteggio relativo all'eventuale frazione di anno risultante dal totale sarà calcolato proporzionalmente rispetto ad un'intera annualità di 180 giorni; - con contratto di lavoro a tempo determinato, presso le scuole dell'infanzia pubbliche non di Roma Capitale: 0.04 punti per ogni anno di esperienza professionale, intendendo per anno il cumulo di 180 giornate lavorative.*

*Il punteggio relativo all'eventuale frazione di anno risultante dal totale sarà calcolato proporzionalmente rispetto ad un'intera annualità di 180 giorni. Ai fini del calcolo dei titoli di cui ai punti 1) e 2) è possibile utilizzare una sola graduatoria, poiché i punteggi sono alternativi, senza possibilità di sommatorie. I candidati dovranno specificare la graduatoria nella quale risultano inseriti e l'Ente di riferimento...".*

**5.** Giova ribadire che l'Amministrazione ha un preciso obbligo di verifica della correttezza delle domande di partecipazione alle procedure selettive pubbliche, di talché la palese omissione e/o inerzia della stessa nella valutazione dei titoli di cultura e di servizio non sono inidonee a giustificare l'esclusione delle candidate da una posizione utile in graduatoria, poiché – come si legge nel ricorso introduttivo – l'Amministrazione avrebbe dovuto svolgere una valutazione globale di quanto indicato dai concorrenti al concorso *de quo*, anche procedendo, in omaggio al principio del *favor participationis*, all'attivazione del soccorso istruttorio.

Se, nei termini suddetti, l'Amministrazione avesse avuto dubbi circa la conformità fra quanto dichiarato nelle domande di partecipazione e le verifiche effettuate, avrebbe dovuto manifestarli alle ricorrenti ed alle candidate prima di disporre la graduatoria, fugando ogni perplessità e dubbio.

**6.** Il ricorso con domanda cautelare veniva notificato in data 31.01.2023 e

depositato in data 13.02.2023.

**7.** Il Tar Lazio fissava udienza cautelare il data 08.03.23;

**8.** L'amministrazione si costituiva con memoria difensiva nella quale, in via preliminare, deduceva il difetto di legittimazione dell'Usb, nonché l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati ammessi nella graduatoria e, nel merito, l'infondatezza del ricorso con riferimento al punteggio attribuito alle candidate prese in considerazione nel ricorso introduttivo del giudizio. La scrivente difesa, in vista dell'udienza, depositava memoria.

**9.** Con ordinanza n. 1445/23, pubblicata in data 09.03.2023, codesto Collegio – Sezione Seconda - stabiliva quanto segue: *".....Letto il ricorso, e le delucidazioni difensive versate all'Amministrazione capitolina; ritenuto che, nel bilanciamento dei contrappesi interessi, le esigenze cautelari possano essere tutelate con la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55 co. 10 cpa, stante l'insussistenza, allo stato, di un pregiudizio grave ed irreparabile per la parte ricorrente; Considerato nondimeno che sussistono i presupposti per disporre l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 49, primo comma, Cod. Proc. Amm. e che allo scopo:*

*- è necessario provvedere alla notificazione per pubblici proclami del gravame nei confronti di tutti i candidati inseriti nella rettifica della graduatoria finale di merito della «procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria valida per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per le supplenze presso gli Asili Nido di Roma Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 1 comma 228 quater della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015...», approvata in ultimo con Determinazione Direttoriale n. prot.n. GB/92585/2022 del 02/12/2022, pubblicata sul sito istituzionale di Roma Capitale in pari data;*

*- per l'elevato numero dei controinteressati presenti e per le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi, occorre autorizzare, ai sensi degli artt. 27, comma 2 e 41, comma 4, c.p.a., la notificazione per pubblici proclami; (...omissis....).....Roma Capitale dovrà curare che sul suo sito istituzionale venga inserito un collegamento informatico denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina web sulla quale sono pubblicati gli atti oggetto della presente ordinanza e dovrà, inoltre, rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta notificazione per pubblici proclami con indicazione della data in cui è avvenuta la predetta notificazione....(omissis....).....la notificazione per pubblici proclami, nei sensi qui indicati, dovrà avvenire entro il termine perentorio di 30 giorni decorrente dalla comunicazione del presente provvedimento, ovvero dalla sua notifica se anteriore, a pena di improcedibilità del gravame ai sensi dell'art. 35, comma*



1, lett. C), c.p.a.....(omissis).....P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda):

- ordina l'integrazione del contraddittorio e dispone la notificazione del gravame per pubblici proclami, ai sensi e nei termini di cui in motivazione;

- fissa, ai sensi dell'art. 55, co. 10 cpa, per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del giorno 28 giugno 2023.....(omissis)....." (v. doc. 05).

**10.** Le ricorrenti, in persona dei sottoscritti legali provvedevano a notificare in data 29.03.23 avviso di notifica per pubblici proclami all'amministrazione resistente (v. doc. 06).

**11.** Con distinte note (Prot. GB 2022/97609 e GB/2021/00739079), le ricorrenti Dolpi Alessia e Pompei Ramona ed altri candidati alla procedura selettiva pubblica chiedevano l'integrazione all'accesso agli atti già precedentemente effettuato, al fine di visionare la documentazione relativa ad ulteriori candidati vincitori del concorso (v. doc. 07).

L'accesso agli atti avveniva con modalità tali da non consentire la corretta analisi dei dati e delle dichiarazioni rese dai singoli candidati in sede di compilazione e presentazione della domanda di ammissione alla selezione.

Dall'esame della scarna documentazione, infatti, venivano esaminate solo le posizioni relative a MUSELLA BARBARA (posizione num. 315 in graduatoria), VITI LUANA (posizione num. 373 in graduatoria), NOBILI SARA (posizione num. 466 in graduatoria); TUCCIARONE DANIELA (posizione num. 394 in graduatoria), DI GUIDA ROSALIA (posizione n. 419 in graduatoria), BANNO' MARIA GAETANA (posizione num. 444 in graduatoria), VALENTI MARINA (posizione num. 730 in graduatoria), MESCHINI VINCENZINA (posizione num. 778 in graduatoria), MAESTOSO MARIA (posizione num. 805 in graduatoria), PROIETTI LAURA (posizione num. 752 in graduatoria).

**12.** Solo in data 03.02.2023, le ricorrenti potevano prendere visione della restante documentazione su tutti gli altri concorrenti alla procedura.

Dunque, al riguardo si considerino le seguenti posizioni.

### **13. ALBERTINI EMANUELA**

Con domanda n. prot. GB-2018-80535 del 07.09.2018, la Sig.ra Albertini dichiarava di aver prestato servizio, con contratto a tempo determinato presso la scuola d'infanzia di Roma Capitale I.C. Buenos Aires, dal 23.10.2017 al 28.06.2018, per un totale di 218 giorni.

I giorni di lavoro prestato pari a 218, come detto, sono stati indicati dalla Sig.ra Albertini per ben 6 volte, inducendo evidentemente in errore l'Amministrazione nel computo totale dei giorni effettivamente lavorati alle sue dipendenze.

Il punteggio finale doveva esserle attribuito solo sulla base dei 218 giorni effettivamente lavorati alle dipendenze di Roma Capitale, scomputando

dall'ammontare totale del calcolo effettuato un numero pari a 1090 giorni (v.doc. 08).

Dai conteggi effettuati, la Sig.ra Albertini, collocatasi in graduatoria alla posizione num. 1255 con il punteggio totale di 13,22666, avrebbe dovuto conseguire un punteggio totale di **12,01554889, posizionandosi al num. 1957** della graduatoria.

#### **14. BAGLINI ALESSANDRA**

Con domanda n. prot. GB-2018-80175 del 07.09.2018, la Sig.ra Baglini dichiarava di aver conseguito i seguenti titoli di studio: Diploma di qualifica Assistente per l'infanzia in data 20.03.1993, Laurea specialistica in programmazione e gestione servizi e politiche sociali in data 22.03.2011; infine, Master Universitario di I° livello in Gestione Etica delle Risorse Umane in data 24.05.2012 (v. doc. 09).

Per il master le veniva attribuito un punteggio di 0,5, quand'anche il master *de quo* non fosse attinente al profilo professionale richiesto per la procedura selettiva.

Il master in gestione etica delle risorse umane, a ben vedere, permette di acquisire competenze in ordine alla gestione del capitale umano, quale fattore centrale nei processi di creazione del valore per le aziende.

Detto altrimenti, permette di acquisire un approccio sistemico a coloro che intendono operare con competenza nelle aree del personale e nelle società di consulenza manageriale, mettendo in relazione strumenti di organizzazione, gestione e amministrazione delle risorse umane.

Competenze non attinenti per lo svolgimento dell'attività di educatore presso gli asili nido dell'Amministrazione resistente.

Dai conteggi effettuati, la Sig.ra Baglini, collocatasi in graduatoria al num. 1170 con il punteggio totale di 13,4, avrebbe dovuto conseguire un punteggio totale di **12,9 posizionandosi al num. 1685** della graduatoria.

#### **15. BELLINI MARIANNA**

Con domanda n. prot. GB-2018-81606 del 07.09.2018, la Sig.ra Bellini dichiarava di aver prestato servizio, con contratto di lavoro a tempo determinato, presso l'asilo nido "Il Bambino nel Mondo" dal 13.10.2015 al 30.06.2016, per un totale di 165 giorni e presso l'asilo nido "Pan di Zucchero" dal 01.09.2016 al 07.09.2018, per un totale complessivo di 457 giorni.

Dichiarava, inoltre, di aver svolto incarichi a termine previo inserimento in una graduatoria di Roma Capitale, con D.D. n. 28 del 10.01.2018 (v. doc. 10).

I nidi presso cui la Sig.ra Bellini svolgeva la sua attività lavorativa sono enti privati, dunque non a gestione diretta né di Roma Capitale né di qualsivoglia

altro Ente Locale e, pertanto, il calcolo a suo carico effettuato dall'Amministrazione resistente è errato.

Dai conteggi effettuati, la Sig.ra Bellini, collocatasi in graduatoria al num. 1271 con il punteggio totale di 13,19111, avrebbe dovuto conseguire un punteggio totale di **12,499999 posizionandosi al num. 1797** in graduatoria.

#### **16. CASOLARO ROCCHINA LUIGINA**

Con domanda n. prot. GB-2018-70600 del 29.08.2018, la Sig.ra Casolaro dichiarava di aver conseguito la laurea in psicologia in data 26.02.2004 e per tale titolo le veniva attribuito 1 punto (v. doc. 11).

È evidente l'errore sia nella dichiarazione che nell'attribuzione del punteggio.

Come rilevabile *per tabulas* dall'art. 3 del Bando: *"....Saranno valutati i seguenti titoli di cultura, limitatamente ad uno per ciascuna delle cinque categorie sottoelencate, solo se ulteriori rispetto al titolo utilizzato per l'accesso alla presente procedura:*

*a) Diploma di scuola magistrale (3 anni); Diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio (3 anni); Diploma di operatore dei servizi sociali (3 anni); Diploma di qualifica di assistente all'infanzia (3 anni); Diploma di vigilatrice d'infanzia (3 anni); Diploma di maturità magistrale (4 anni) o abilitazione magistrale; Diploma di liceo pedagogico sociale (5 anni); Diploma di maturità di liceo socio-psico-pedagogico (5 anni); Diploma di liceo delle scienze della formazione (5 anni); Diploma di liceo delle scienze sociali (5 anni); Diploma del liceo delle scienze umane (5 anni); Diploma di maturità di dirigente di comunità (5 anni); Diploma professionale di tecnico dei servizi sociali (5 anni); Diploma di maturità professionale per assistenti comunità infantili (5 anni): 1 punto ;*

Il punteggio totale di 1 (uno) poteva essere attribuito alla Sig.ra Casolaro solo per diplomi ultronei attinenti il profilo richiesto ai fini selettivi. In aggiunta il titolo conseguito dalla Sig.ra Casolaro risulta non essere attinente al profilo professionale richiesto ai fini della procedura selettiva.

Dai conteggi effettuati, dunque, la Sig.ra Casolaro, collocatasi al num. 1767 della graduatoria con un punteggio complessivo pari a 12,534, avrebbe dovuto conseguire, invece, un punteggio pari a **11,534 posizionandosi al num. 2097** della graduatoria.

#### **17. CORRADO SIMONA**

Con domanda n. prot. GB-2018-64788 del 10.08.2018, la Sig.ra Corrado dichiarava di aver svolto un corso di perfezionamento presso l'Accademia delle Belle Arti di Agrigento e di averlo ultimato in data 28.04.2017 (v. doc. 12).

Per tale titolo di studio, le veniva attribuito un punteggio pari a 0,5 alla stregua del punteggio attribuibile a chiunque avesse conseguito un Master di II o di I livello in materie attinenti al profilo professionale richiesto ai fini della

procedura selettiva pubblica.

La stessa Sig.ra Corrado, alla voce "Master post-universitario di I o II livello. Corsi di perfezionamento e/o di specializzazione post-universitaria, conseguiti presso Università legalmente riconosciute, attinenti al profilo professionale richiesto" inseriva il titolo di cui sopra.

È evidente, anche in tal caso, l'errore in cui è incorsa la candidata nella dichiarazione, nonché l'Amministrazione resistente in sede di valutazione e relativa attribuzione del punteggio.

Un corso di perfezionamento presso l'Accademia delle Belle Arti non è equiparabile, in modo alcuno, ad un master universitario e, pur volendolo includere tra i corsi di perfezionamento e/o di specializzazione post-universitario, non è attinente alle competenze richieste ad un educatore di asili nido, dunque, per la selezione di cui si discute.

Ne consegue che dai punteggi erroneamente effettuati da Roma Capitale, la Sig.ra Corrado collocatasi al num. 1164 della graduatoria con un punteggio di 13,41389, avrebbe dovuto, invece, conseguire un punteggio di **12,91389 collocandosi alla posizione num. 1681** in graduatoria.

#### **18. COSTANTINI MONICA**

Con domanda n. prot. GB-2018-81060 del 07.09.2018, la Sig.ra Costantini dichiarava di aver prestato servizio, con contratti di lavoro a tempo determinato (dal 07.10.2004 al 07.09.2018), presso l'asilo nido "Amigos", per un totale di 4000 giorni lavorativi (v. doc. 13).

Sulla base di siffatta dichiarazione, Roma Capitale attribuiva 3 punti alla Sig.ra Costantini per lo svolgimento dell'attività lavorativa a tempo determinato presso asili nido a gestione diretta di altri enti locali.

A ben vedere, però, il nido "Amigos" presso cui prestava servizio la Sig.ra Costantini è un asilo privato, da ciò derivandone l'erroneità del punteggio attribuito dall'Amministrazione comunale.

Dai conteggi effettuati, dunque, la Sig.ra Costantino, collocatasi al num. 1708 della graduatoria, per un punteggio totale di 12,84444, avrebbe dovuto conseguire un punteggio di **5,399995556, collocandosi al num. 4373** in graduatoria.

#### **19. CRISANTI HEMANUELA**

Con domanda n. prot. GB-2018-67382 del 22.08.2018, la Sig.ra Crisanti dichiarava di aver prestato servizio con contratto a tempo determinato dal 05.12.2013 al 14.06.2018, per un totale di 604 giorni presso l'asilo nido comunale di Genzano "San Carlino" (v. doc. 14)

A ben vedere, l'asilo nido di cui sopra presso cui ha svolto tale attività lavorativa non risulta essere a gestione diretta di alcun ente locale, in quanto il Comune di Genzano ha vinto una procedura di appalto del predetto asilo nido

per tre anni con possibilità di rinnovo; da ciò ne discende che il punteggio attribuito per tale periodo di lavoro prestato deve essere scomputato dal punteggio totale assegnato.

Ne consegue che dai punteggi erroneamente effettuati da Roma Capitale, la Sig.ra Crisanti collocata al num. 1325 della graduatoria con un punteggio di 13,09333, avrebbe dovuto, invece, conseguire un punteggio di **12,42221889 collocandosi alla posizione num. 1826** in graduatoria.

## **20. D'ALESSANDRO TERESA**

Con domanda prot n. GB -2018-77872 del 06.09.2018, la Sig.ra D'Alessandro Teresa, relativamente ai suoi titoli di servizio dichiarava quanto di seguito esposto:

- di aver prestato servizio effettivo, con contratto a tempo determinato dal 10.09.2009 al 30.11.2009, per un totale di 82 giorni, presso la scuola di infanzia pubblica non di Roma Capitale "Scuola dell'infanzia e primaria paritaria G. Pedicini";
- di aver prestato servizio previo inserimento in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale, *n.q.* di educatore di asili nido; trattasi della graduatoria n. provv. GB-2538/2017 (n. prot. BG-126339/2017) del 20.12.2017;
- di aver prestato servizio effettivo, con contratto di lavoro a tempo determinato dal 25.06.2008 al 29.07.2008, per un totale di 35 giorni, presso la scuola dell'infanzia pubblica non di Roma Capitale "Accademia dei giorni felici" (scuola paritaria);
- di aver prestato servizio effettivo, con contratto di lavoro a tempo determinato dal 08.09.2008 al 30.06.2009, per un totale di 296 giorni, presso la scuola pubblica non di Roma Capitale "Immacolata Concezione" (scuola paritaria);
- di aver prestato servizio effettivo, con contratto a tempo determinato dal 06.02.2010 al 02.03.2010, per un totale di 25 giorni, presso la scuola paritaria pubblica non di Roma Capitale "G. Pedicini";
- di aver prestato servizio effettivo, con contratto a tempo determinato dal 01.01.2012 al 31.12.2012, per un totale di 366 giorni, presso la scuola dell'infanzia pubblica non di Roma Capitale "Scuola dell'Infanzia e primaria paritaria Girasole Kindergarten-la base";
- di aver prestato servizio effettivo, con contratto di lavoro a tempo determinato dal 01.01.2014 al 31.12.2014, per un totale di 365 giorni, presso la scuola dell'infanzia pubblica non di Roma Capitale "Scuola dell'Infanzia e primaria paritaria Girasole Kindergarten-la base";
- di aver prestato servizio, con contratto di lavoro a tempo determinato dal 01.02.2015 al 13.03.2015, per un totale di 41 giorni, presso la scuola dell'infanzia pubblica non di Roma Capitale "Scuola dell'Infanzia

- e primaria paritaria Girasole Kindergarten-la base”;
- di aver prestato servizio effettivo con contratto di lavoro a tempo determinato dal 23.02.2011 al 25.02.2011, per un totale di 3 giorni, presso l’asilo nido comunale di Avellino, a gestione diretta di un altro ente locale (differente da Roma Capitale);
  - di aver prestato servizio effettivo con contratto di lavoro a tempo determinato dall’08.02.2011 all’ 11.02.2011, per un totale di 4 giorni, presso l’asilo nido comunale di Avellino, a gestione diretta di un altro ente locale (differente da Roma Capitale);
  - di aver prestato servizio effettivo con contratto di lavoro a tempo determinato dal 18.01.2016 al 30.06.2016, per un totale di 165 giorni, presso l’asilo nido comunale di Avellino, a gestione diretta di un altro ente locale (differente da Roma Capitale);
  - di aver prestato servizio effettivo con contratto di lavoro a tempo determinato dal 14.09.2016 al 30.06.2017, per un totale di 290 giorni, presso l’asilo nido comunale di Avellino, a gestione diretta di un altro ente locale (differente da Roma Capitale);
  - di aver prestato servizio effettivo con contratto di lavoro a tempo determinato dal 06.10.2017 al 13.07.2018, per un totale di 281 giorni, presso l’asilo nido comunale di Avellino, a gestione diretta di un altro ente locale (differente da Roma Capitale);
  - di aver prestato servizio effettivo con contratto di lavoro a tempo determinato dal 16.03.2015 al 30.06.2017, per un totale di 107 giorni, presso l’asilo nido comunale di Avellino, a gestione diretta di un altro ente locale (differente da Roma Capitale);
  - di aver prestato servizio effettivo, con contratto a tempo determinato dal 01.01.2013 al 31.12.2013, per un totale di 365 giorni, presso la scuola dell’infanzia pubblica non di Roma Capitale “Scuola dell’Infanzia e primaria paritaria Girasole Kindergarten-la base” (v. doc. 15).

Ebbene, il punteggio attribuito per tutti i giorni di lavoro presso le scuole primarie e paritarie “G. Pedicini” e “Il Girasole Kindergarten-la base” sono errati, in quanto istituti privati.

Com’è noto, la legge 62 del 2000 ha stabilito (al comma 7 dell’articolo 1) che, dopo tre anni dalla sua entrata in vigore, le varie tipologie di scuole non statali previste dall’ordinamento allora vigente (autorizzate, legalmente riconosciute, parificate, pareggiate...) sarebbero state ricondotte a due: scuole paritarie e scuole non paritarie.

Di conseguenza, talune scuole paritarie possono essere pubbliche o private.

Le scuole paritarie pubbliche, infatti, svolgono un servizio pubblico e sono inserite nel sistema nazionale di istruzione, di talché per gli alunni, la regolare frequenza della scuola paritaria, costituisce l’assolvimento dell’obbligo di

istruzione.

Il riconoscimento della parità garantisce:

l'equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti;

le medesime modalità di svolgimento degli esami di Stato;

l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore legale delle scuole statali.

Le scuole dell'infanzia primaria e paritaria "G. Pedicini" e "Girasole Kindergarten - La Base" sono, però, scuole paritarie private e questo determina l'errore del punteggio attribuito da Roma Capitale alla Sig.ra D'Alessandro per tutti i giorni a tempo determinato ivi lavorati.

A bene vedere, infatti, la scuola dell'infanzia primaria e paritaria G. Pedicini è gestita, a partire dal 2015, dalla Cooperativa Sociale "L'opera di Don Michele" e, per tale motivo, non può considerarsi alla stregua di una scuola dell'infanzia pubblica non di Roma Capitale.

Stesso dicasi per la scuola dell'infanzia primaria e paritaria Girasole Kindergarten - La Base, la quale, infatti, nata dall'esperienza di Sebastiano Ruberto e sua moglie Ute Waltraud Maergner, ottenne il riconoscimento di Primaria Paritaria nel 2000 e, ad oggi, è gestita dall'Associazione dei coniugi. Per tale ragione, anche quest'ultima non può considerarsi alla stregua di una scuola dell'infanzia pubblica, bensì privata.

Anche i giorni di lavoro dichiarati presso l'asilo nido comunale di Avellino sono stati erroneamente computati.

A ben vedere, infatti, l'Asilo nido comunale di Avellino è un'impresa del territorio di Avellino, sita in Via Morelli e Silvati n. 7, avente il seguente codice ATECO: 85.10.0 - Istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia, scuole speciali collegate a quelle primarie e, dunque, non suscettibile di essere considerato alla stregua di un ente locale differente da Roma Capitale.

Ne consegue che dai punteggi erroneamente effettuati da Roma Capitale, la Sig.ra D'Alessandro, collocatasi al num. 976 della graduatoria con un punteggio di 13,69444, avrebbe dovuto, invece, conseguire un punteggio di **12,400000, collocandosi alla posizione num. 1833** in graduatoria.

## **21. DOMINIJANNI SIMONA**

Con domanda prot. n. GB-2018-65964 del 14.08.2018, la Sig.ra Dominijanni, relativamente ai suoi giorni di servizio, dichiarava quanto segue:

- di aver prestato servizio, con contratto di lavoro a tempo determinato dal 20.09.2007 al 30.06.2008, per un totale di 180 giorni, presso la scuola (che asserviva essere) a gestione diretta di altri enti locali "Istituto Caterina Volpicelli";

- di aver prestato servizio, per mezzo di conferimenti di incarichi a termine, previo inserimento in una precedente graduatoria utilizzata da Roma Capitale

n. provv. 314 dell'11.02.2010;

- di aver prestato servizio effettivo, con contratto di lavoro a tempo determinato dal 02.03.2016 al 31.05.2016, per un totale di 34 giorni, presso nidi a gestione diretta dell'Amministrazione di Roma Capitale, nelle sezioni "Progetto un ponte presso la scuola di Roma Capitale" per bambini da 3 mesi a 3 anni, dunque presso gli asili nido del II Municipio di Roma Capitale;

- di aver prestato servizio effettivo, con contratto a tempo determinato dal 15.09.2008 al 30.06.2009, per un totale di 180 giorni, presso la scuola (che asseriva essere) a gestione diretta di altri enti locali "Istituto Caterina Volpicelli" (v. doc. 16).

Ebbene, il punteggio attribuito per i num. totali di giorni 360 presso l'Istituto "Caterina Volpicelli" è errato.

Trattasi di una scuola privata non a gestione diretta di alcun ente locale, a riprova di ciò, infatti, basti consultare il sito della scuola, dal quale chiaramente emerge che trattasi di un istituto gestito da un Ente Religioso "Caterina Volpicelli Ancelle del Sacro Cuore".

Ne consegue che dai punteggi erroneamente effettuati da Roma Capitale, la Sig.ra Dominijanni, collocata al num. 910 della graduatoria con un punteggio di 13,89444, avrebbe dovuto, invece, conseguire un punteggio di **13,49444, collocandosi alla posizione num. 1148** in graduatoria.

## **22. FALCONE FRANCESCA**

Con domanda prot. n. GB-2018-75789 del 04.09.2018, la Sig.ra Falcone dichiarava, relativamente ai suoi titoli di cultura, di aver conseguito il diploma professionale di tecnico dei servizi sociali c/l'Istituto professionale di Stato del Comune di Cosenza (CS) in data 11.07.2008 e, per tale titolo, Roma Capitale le attribuiva un punteggio pari ad 1. (v. doc. 17).

L'attribuzione suddetta avveniva in spregio al combinato disposto di cui agli artt. 1 e 3 del Bando.

L'art. 1 cit. stabilisce i titoli costituenti requisito di partecipazione alla procedura selettiva pubblica per cui è causa e, tra questi, v'è anche il Diploma di professionale di tecnico dei servizi sociali.

L'art. 3 cit., invece, stabilisce chiaramente che: "Nella valutazione dei titoli di cultura non si terrà conto del titolo di studio che costituisce requisito di ammissione alla procedura selettiva...".

Ne consegue che Roma Capitale non avrebbe dovuto attribuire alcun punteggio alla Sig.ra Falcone per i titoli di cultura, costituendo il Diploma dalla medesima conseguito mero requisito di partecipazione alla procedura e potendo essere valutato, semmai, solo qualora ulteriore ed aggiuntivo ai requisiti di ammissione.

Ne consegue che dai punteggi erroneamente effettuati da Roma Capitale, la



Sig.ra Falcone collocatasi al num. 1731 della graduatoria con un punteggio di 12,715, avrebbe dovuto, invece, conseguire un punteggio di **11,715 collocandosi alla posizione num. 2073** in graduatoria.

### **23. GALLUCCI DONATA FRANCA**

Con domanda prot. n. BG-2018-63036 del 07.08.2018, la Sig.ra Gallucci dichiarava aver prestato servizio, con contratto di lavoro a tempo determinato, presso le scuole dell'infanzia pubbliche non di Roma Capitale dal 01.09.2011 al 30.06.2017, per un totale di 2129 giorni. Dichiarava, altresì, di essere stata inserita in una precedente graduatoria già utilizzata dall'Amministrazione resistente per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di educatore di asilo nido, con provvedimento n. 722 del 28.03.2018 (v. doc. 18).

L'asilo presso cui ha svolto il suddetto incarico a termine non è una scuola dell'infanzia pubblica, bensì un'azienda familiare nata dal progetto Experia srl, società così costituita nel 1993.

La società, impegnata nello sviluppo dei servizi rivolti all'infanzia, gestisce direttamente n° 3 asili nido: Punto Verde INMI L. Spallanzani, Asilo Aeroporto di Roma Baby Gate e il Giardino dei Cuccioli – asilo nido dei dipendenti dell'Asl Roma 1.

L'art. 3 del Bando "*Titoli professionali e di servizio*" stabilisce che per incarichi a tempo determinato presso asili nido non di Roma Capitale, il punteggio attribuibile alle candidate è pari a 0.04 per ogni anno di esperienza professionale, intendendo per anno il cumulo di 180 giornate lavorative.

Ebbene, Roma Capitale, basandosi sull'erroneo presupposto che "Crescere insieme" fosse un asilo nido di sua dipendenza/appartenenza ha attribuito alla Sig.ra Gallucci un punteggio pari a 0,473111111.

Dai conteggi effettuati risulta chiaramente come scomputando quest'ultimo punteggio indicato, la Sig.ra Gallucci, illegittimamente collocatasi in graduatoria alla posizione num. 1701 con un punteggio pari a 12,87311, avrebbe dovuto conseguire, all'opposto, un punteggio di **12,3999989, collocandosi alla posizione n. 1833** in graduatoria.

### **24. GINETTI SERENA**

Con domanda prot. n. GB-2018-74130, la Sig.ra Ginetti, relativamente ad i suoi titoli di cultura dichiarava di aver conseguito una laurea magistrale in psicologia dell'educazione c/ l'Università di Scienze dell'Educazione "Auxilium" in data 13.09.2011 e di aver conseguito, ulteriormente, un Master di II livello in psiconcologia e relazione con il paziente c/ l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" in data 14.12.2013 (v. doc. 19).

Per quest'ultimo titolo, Roma Capitale attribuiva erroneamente alla Sig.ra Ginetti un punteggio pari a 0,5, quand'anche l'art. 3 del Bando "*Titoli di*

*cultura” prevedesse espressamente quanto appresso: “.....(omissis).....e) Master post universitario di I o II livello, Corsi di perfezionamento e/o di specializzazione post universitaria, conseguiti presso Università legalmente riconosciute, attinenti al profilo professionale richiesto: 0,50 punti.....(omissis).....”.*

Il master conseguito dalla candidata non è attinente al profilo professionale richiesto, con ciò dovendosi ritenere di scomputare il punteggio di 0,50 attribuite erroneamente dall'ammontare totale del punteggio pari a 13,48166 risultante dalla graduatoria impugnata.

Pertanto, alla Sig.ra Ginnetti, collocatasi alla posizione num. 1152 in graduatoria, doveva essere attribuito il punteggio di **12,98166, collocandosi alla posizione num. 1663** in graduatoria.

## **25. GRASSO VALENTINA**

Con domanda prot. n. GB-2018-72874 del 01.09.2018, la Sig.ra Grasso dichiarava, relativamente ai suoi titoli di servizio di aver prestato servizio, con contratto a tempo determinato, presso asili nido a gestione diretta di altri enti locali, in qualità di educatore di asilo nido, in guisa ad un precedente inserimento in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale.

Nello specifico, l'asilo di riferimento è “Bimbi e coccole”, ove la Sig.ra Grasso lavorava dal 01.10.2012 al 31.08.2014, per un totale di 515 giorni, in virtù della graduatoria n. 28 del 09.01.2018 (v. doc. 20).

Giova rammentare che l'art. 3 del Bando “*Titoli professionali e di servizio*” stabilisce chiaramente che, ai fini del posizionamento utile in graduatoria, sarebbero stati considerati solo i giorni lavorativi delle ricorrenti, prestati nelle seguenti modalità: “.....(omissis)..... - *con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, presso gli asili nido a gestione diretta di altri enti locali, in qualità di educatore di Asilo Nido: 0.20 punti per ogni anno di esperienza professionale, intendendo per anno il cumulo di 180 giornate lavorative. Il punteggio relativo all'eventuale frazione di anno risultante dal totale, sarà calcolato proporzionalmente rispetto ad un'intera annualità di 180 giorni;*

*- con contratto di lavoro a tempo determinato, presso le scuole dell'infanzia di Roma Capitale: 0.10 punti per ogni anno di esperienza professionale, intendendo per anno il cumulo di 180 giornate lavorative. Il punteggio relativo all'eventuale frazione di anno risultante dal totale, sarà calcolato proporzionalmente rispetto ad un'intera annualità di 180 giorni;*

*- con contratto di lavoro a tempo determinato, presso le scuole dell'infanzia pubbliche non di Roma Capitale: 0.04 punti per ogni anno di esperienza professionale, intendendo per anno il cumulo di 180 giornate lavorative. Il punteggio relativo all'eventuale frazione di anno risultante dal totale, sarà calcolato proporzionalmente rispetto ad un'intera annualità di 180 giorni.*

*Ai fini del calcolo dei titoli (....) è possibile utilizzare una sola graduatoria, poiché i punteggi sono alternativi, senza possibilità di sommatorie. I candidati dovranno specificare la graduatoria nella quale risultano inseriti e l'Ente di*

*riferimento...(omissis).....”.*

Il nido “Bimbi e coccole” è privato, dunque, ontologicamente, non a gestione diretta di enti locali. Peraltro, la data della precedente graduatoria già utilizzata da Roma Capitale è 2018, mentre l’attività lavorativa dichiarata dalla Sig.ra Grasso corrisponde agli anni 2012 – 2014.

La dichiarazione resa è del tutto errata, così come il punteggio attribuito da Roma Capitale: è stato attribuito un punteggio pari a 0.20 per 515 di lavoro svolto, quand’anche il nido fosse privato e nonostante fosse evidente l’incongruenza relativa all’inserimento in graduatoria (2018) e l’attività lavorativa svolta (da ultimo 2014).

L’inserimento in graduatoria doveva essere antecedente all’attività lavorativa svolta.

Ne consegue che dai punteggi erroneamente effettuati da Roma Capitale, la Sig.ra Grasso collocatasi al num. 1666 della graduatoria con un punteggio di 12,97222, avrebbe dovuto, invece, conseguire un punteggio di **12,39999778 collocandosi alla posizione num. 1833** in graduatoria.

## **26. LONGO LOREDANA**

Con domanda prot. n. GB-2018-75608 del 04.09.2018, la Sig.ra Longo, relativamente ai suoi titoli di servizio, dichiarava di aver lavorato con contratto a tempo determinato dal 17.02.1997 al 31.07.2018, per un totale di 3600 giorni, presso l’asilo nido del Comune di Ciampino (v. doc. 21)

Roma Capitale le attribuiva un punteggio pari ad uno, presupponendo erroneamente che l’incarico svolto dalla Sig.ra Longo fosse stato svolto alle dipendenze di un’altra Amministrazione, previo inserimento in graduatoria (cfr. punto 2, art. 3 del Bando).

Ma l’asilo nido del Comune di Ciampino è privato, dunque il servizio svolto dalla Sig.ra Longo non è avvenuto alle dipendenze di un’Amministrazione differente da Roma Capitale e previo inserimento in una graduatoria.

Nella città di Ciampino vi sono due asili nido: l’Asilo “Axel” in Via Isonzo e l’Asilo “Girasole” in Via F.lli Wright (suddivisi in 3 sezioni a seconda dell’età dei bambini: Sezione Lattanti per bambini da 0 a 10 mesi; Sezione Semi-divezzi per bambini da 10 a 22 mesi e Sezione Divezzi per bambini da 22 mesi a 3 anni), entrambi gestiti da ASP S.p.A.

Qualora la Sig.ra Longo avesse lavorato per uno dei due asili, il suo servizio sarebbe stato svolto, comunque, alle dipendenze di un Ente privato.

Pertanto, alla Sig.ra Longo, collocatasi alla posizione num. 850 in graduatoria con un punteggio pari a 14, doveva essere attribuito il punteggio di **10, collocandosi alla posizione num. 2604** in graduatoria.

## **27. MAZZALUPI KATIA**

Con domanda prot. n. GB-2018-71604 del 30.08.2018, la Sig.ra Mazzalupi,

relativamente ai suoi titoli di cultura e professionali e di servizio, quanto segue:

a) per i titoli di cultura: il conseguimento del diploma di perfezionamento in *"la narrazione della didattica"* in data 20.03.2016 c/ l'Università per stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria e

b) per i titoli professionali e di servizio: di aver svolto servizio presso scuole di infanzia pubbliche non di Roma Capitale, dunque, presso l'asilo "Sinergie", dal 07.10.2008, per un totale di 252 giorni; dal 15.09.2009 all'11.06.2010, per un totale di 270 giorni; dal 14.09.2010 al 10.06.2011, per un totale di 270 giorni (v. doc. 22).

Circa la dichiarazione sub. a): alla Sig.ra Mazzalupi è stato attribuito un punteggio pari a 0.50 come se il diploma di perfezionamento in *"la narrazione della didattica"* fosse equiparabile ad un Master di II e di II livello, mentre non è attinente al profilo professionale richiesto ai fini della procedura selettiva *de quo* e pertanto non idoneo ad attribuire il punteggio.

Riguardo le dichiarazioni sub. b): Sinergie non è un nido ma una cooperativa sociale che gestisce diversi progetti sociali, con evidente illegittimità dei punteggi attribuiti per tutti i giorni lavorativi dichiarati.

Ne consegue che dai punteggi erroneamente effettuati da Roma Capitale, la Sig.ra Mazzalupi collocatasi al num. 1273 della graduatoria con un punteggio di 13,18377, avrebbe dovuto, invece, conseguire un punteggio di **11,19999 collocandosi alla posizione num. 1984** in graduatoria.

## **28. MELONI MARTINA**

Con domanda prot. n. GB-2018-72894 del 01.09.2018, la Sig.ra Meloni, relativamente ai suoi titoli di cultura dichiarava di aver svolto un Corso di formazione "il gioco dei bambini" presso il Collegio di clinica psicoanalitica in data 03.12.2016 a Roma.

Per tale titolo, le veniva attribuito un punteggio pari a 0.5.

Roma Capitale avrebbe dovuto verificare che, seppur la dichiarazione era avvenuta sotto la voce *"Master post universitario di I o II livello"*, il titolo non è equiparabile ad un master post-universitario, trattandosi di un corso di perfezionamento che non presuppone, necessariamente, la laurea.

Per quanto attiene i titoli di servizio, invece, Roma Capitale ha erroneamente valutato sia i giorni dichiarati come lavorati alle dipendenze dell'Amministrazione nei nidi a gestione diretta, nelle sezioni "Progetto un ponte presso la scuola" di Roma Capitale, sia i giorni dichiarati come lavorati presso altri asili nido a gestione diretta di altri enti locali.

In particolare, la Sig.ra Meloni dichiarava:

- di aver svolto servizio, con contratto a tempo determinato dal 02.01.2012 al 31.07.2012, per un totale di 182 giorni, presso l'asilo

- nido Esperia, che asseriva essere a gestione diretta di altri enti locali;
- di aver svolto servizio dal 10.11.2012 al 31.07.2013, per un totale di 257 giorni, con contratto a tempo determinato, presso l'asilo nido Esperia, che asseriva essere a gestione diretta di altri enti locali;
- Di aver svolto servizio dal 10.01.2005 al 01.02.2006 con contratto a tempo determinato presso l'asilo nido Bogan Spazio Be.Bi, che asseriva essere a gestione diretta (v. doc. 23).

L'asilo nido esperia svolge il servizio di assistenza all'infanzia in franchising; mentre l'asilo nido Bogan Spazio Be.Bi è privato, con ciò derivandone l'illegittimità del punteggio attribuito per l'ammontare totale di 502 giorni di lavoro della Sig.ra Meloni.

Pertanto, alla Sig.ra Meloni, collocatasi alla posizione num. 412 in graduatoria con un punteggio pari a 15,34167, doveva essere attribuito il punteggio di **14,28389, collocandosi alla posizione num. 752** in graduatoria.

### **29. PAGANO SIMONA**

Con domanda prot. n. GB-2018-81364 del 07.09.2018, la Sig.ra Pagano dichiarava, relativamente ai suoi titoli di cultura, di aver conseguito il diploma di specializzazione in psicoterapia c/ IFREP – 93 in data 21.06.2013.

Il titolo veniva dichiarato alla voce: "*Master post universitario di I o di II livello, Corsi di perfezionamento e/o di specializzazione post universitaria, conseguiti presso Università legalmente riconosciute, attinenti al profilo professionale richiesto*" e Roma Capitale attribuiva alla Sig.ra Pagano un punteggio di 0,5 per tale titolo (v. doc. 24).

A ben vedere, l'Amministrazione resistente avrebbe dovuto analizzare le dichiarazioni rese in sede di compilazione della domanda e notare che il diploma di specializzazione in psicoterapia non equivale ad un Master di I o di II livello.

La Sig.ra Pagano, infatti, ha conseguito il diploma c/ l'IFREP – 93, ovverosia presso una scuola di specializzazione in psicoterapia accreditata con l'ENPAP, che si occupa di corsi di perfezionamento e non di svolgere corsi post-universitari, quali Master di I o di II livello.

Ne consegue che dai punteggi erroneamente effettuati da Roma Capitale, la Sig.ra Pagano collocatasi al num. 1732 della graduatoria con un punteggio di 12,70722, avrebbe dovuto, invece, conseguire un punteggio di **12,20722 collocandosi alla posizione num. 1924** in graduatoria

### **30. PAGLIA FRANCESCA**

Con domanda prot. n. GB-2018-74477 del 03.09.2018, la Sig.ra Paglia dichiarava, relativamente ai suoi titoli di cultura, di aver conseguito il diploma di maturità di dirigente di comunità c/ l'Istituto tecnico per le attività sociali "Giuseppe Papi" in data 27.11.2007 (v. doc. 25).

Per tale titolo, alla Sig.ra Paglia Roma Capitale attribuiva 1 punto, quand'anche, sulla base del combinato disposto di cui agli artt. 1 e 3 del Bando, fosse

chiaro che i titoli di cui all'art. 1 del Bando costituissero requisiti di ammissione alla procedura selettiva e dovevano essere dichiarati dai candidati, ai sensi dell'art. 3 del Bando, solo se ulteriori.

Ne consegue che dai punteggi erroneamente effettuati da Roma Capitale, la Sig.ra Paglia collocatasi al num. 1246 della graduatoria con un punteggio di 13,24233, avrebbe dovuto, invece, conseguire un punteggio di **12,24233 collocandosi alla posizione num. 1918** in graduatoria.

### **31. VASAPOLLO MARIA**

Con domanda prot. n. GB-2018-72772 del 01.09.2018, la Sig.ra Vasapollo Maria, in merito ai suoi titoli di cultura dichiarava di aver conseguito il diploma di scuola magistrale c/ la Scuola Statale "Maria Montessori" di Roma in data 22.09.1989 (doc. 26).

L'Amministrazione resistente attribuiva 1 (uno) punto alla Sig.ra Vasapollo per tale titolo, in spregio al combinato disposto di cui agli artt. 1 e 3 del Bando.

L'art. 1 cit. stabilisce i titoli costituenti requisito di partecipazione alla procedura selettiva pubblica per cui è causa e, tra questi, v'è anche il Diploma di scuola magistrale. L'art. 3 cit., invece, stabilisce chiaramente che: "Nella valutazione dei titoli di cultura non si terrà conto del titolo di studio che costituisce requisito di ammissione alla procedura selettiva....".

Ne consegue che Roma Capitale non avrebbe dovuto attribuire alcun punteggio alla Sig.ra Vasapollo per i titoli di cultura, costituendo il Diploma dalla medesima conseguito mero requisito di partecipazione alla procedura e potendo essere valutato, semmai, solo qualora ulteriore ed aggiuntivo ai requisiti di ammissione.

Pertanto, dai conteggi erroneamente effettuati, la Sig.ra Vasapollo, che si collocava al num. 1700 della graduatoria con un punteggio pari a 12,87778, avrebbe dovuto, all'opposto, conseguire un punteggio di **11,87778 collocandosi alla posizione num. 2016** in graduatoria.

### **32. VENDITTI FILOMENA**

Con domanda prot. n. GB-2018-70059 DEL 28.08.2018, la Sig.ra Venditti, in merito ai suoi titoli di servizio, dichiarava quanto segue:

- di aver prestato servizio, con contratto di lavoro a tempo determinato dall'11.06.2014 al 30.06.2015, per un totale di 250 giorni, presso l'Asilo nido del P.O. San Filippo Neri II – Giardino dei cuccioli – Esperia srl (asilo nido a gestione diretta di altri enti locali);
- di aver prestato servizio, con contratto di lavoro a tempo determinato dal 02.10.2017 al 30.06.2018, per un totale di 180 giorni, presso l'Asilo Nido "La Carta sull'Albero" – Il Coriandolo Magico Soc. COOP. A.R.L. ONLUS (asilo nido a gestione diretta di altri enti locali);
- di aver prestato servizio per previo inserimento nella graduatoria prot. n.

411/AC del CDA dell'08.11.2013, per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di Educatore Asilo nido di altre amministrazioni pubbliche;

- di aver prestato servizio, con contratto di lavoro a tempo determinato, alle dipendenze dell'Amministrazione di Roma Capitale nei nidi a gestione diretta, nelle sezioni "Progetto un ponte presso la scuola" di Roma Capitale per bambini da 3 mesi a 3 anni, dunque presso l'asilo nido comunale "Arca" dal 01.07.2018 al 31.07.2018, per un totale di 30 giorni;
- di aver prestato servizio, con contratto a tempo determinato dal 01.09.2015 al 30.06.2016, per un totale di 220 giorni, presso l'asilo nido "La Maisonette Tripolitania" (nido a gestione diretta di altri enti locali) (v. doc. 27).

A ben vedere, il punteggio attribuito per i giorni lavorativi svolti presso gli asili nido a gestione diretta di altri enti locali è del tutto errato: trattasi, infatti, di asili nido privati.

Dunque, dall'ammontare totale del punteggio attribuito alla Sig.ra Venditti andrebbe sottratto il punteggio attribuito per 650 giorni lavorativi.

Pertanto, dai conteggi effettuati, la Sig.ra Venditti, collocatasi alla posizione num. 1721 in graduatoria con un punteggio di 12,78333, avrebbe dovuto conseguire un punteggio pari a **12,06110778 collocandosi alla posizione num. 1945** in graduatoria.

### **33. FERSINI EMANUELA**

Con domanda prot. n. GB-2018-722275 del 31.08.2018, la Sig.ra Fersini, relativamente ai suoi titoli di servizio, dichiarava quanto segue:

- di aver prestato servizio, con contratto a tempo determinato dal 09.03.2007 al 25.06.2008, per un totale di 28 giorni, presso il Municipio VII, asserendo di aver svolto la sua attività lavorativa presso gli asili nido a gestione diretta di altri enti locali;
- di aver prestato servizio per conferimento di incarichi a termine, previo inserimento in una precedente graduatoria n. provv. 2405 del 14.12.2017;
- di aver prestato servizio, con contratto a tempo determinato dal 16.10.2008 al 28.06.2018, per un totale di 1791, presso il Municipio VIII, asserendo di aver prestato servizio presso gli asili nido a gestione diretta di altri enti locali (doc. 28).

Il punteggio attribuito per un totale di 1819 giorni lavorati dalla Sig.ra Fersini presso il Municipio VII e presso il Municipio VIII è errato, in quanto non vengono specificati gli asili nido presso cui l'attività veniva svolta. In altri termini, veniva indicato il Municipio di riferimento ma non l'asilo nido del Municipio stesso, con la comprovata erroneità del punteggio attribuitole.

Pertanto, dai conteggi effettuati, la Sig.ra Fersini, collocatasi alla posizione

num. 1268 in graduatoria con un punteggio di 13,2, avrebbe dovuto conseguire un punteggio pari a **8,14722 collocandosi alla posizione num. 3888** in graduatoria.

### **34. GUERRA ADELE**

Con domanda prot. n. BG-2018-73216 del 02.09.2018, la Sig.ra Guerra, relativamente ai suoi titoli di servizio, dichiarava quanto appresso:

- di aver prestato servizio effettivo, con contratto a tempo determinato dal 20.11.2006 al 31.07.2007, per un totale di 217 giorni, presso l'asilo nido "Vertumno", che asseriva essere un asilo nido a gestione diretta di un altro ente locale differente da Roma Capitale;
- di aver prestato servizio effettivo, con contratto a tempo determinato dal 03.11.2008 al 31.07.2009, per un totale di 232 giorni, presso l'asilo "Nidi nel Verde Torresina", che asseriva essere a gestione diretta di un altro ente locale differente da Roma Capitale;
- di aver prestato servizio effettivo, con contratto a tempo determinato dal 01.08.2010 al 02.09.2018, per un totale di 2532 giorni, presso l'asilo nido "Nidi nel Verde Settecamini", che asseriva essere a gestione di un altro ente locale differente da Roma Capitale;
- di aver prestato servizio effettivo, con contratto a tempo determinato dal 01.08.2009 al 31.07.2010, per un totale di 312 giorni, presso l'asilo nido "Nidi nel Verde Settecamini", che asseriva essere a gestione di un altro ente locale differente da Roma Capitale;
- di aver prestato servizio effettivo, con contratto a tempo determinato dal 01.09.2007 al 31.07.2008, per un totale di 286 giorni, presso l'asilo nido "Vertumno", che asseriva essere un asilo nido a gestione diretta di un altro ente locale differente da Roma Capitale (v. doc. 29).

Ebbene, il punteggio attribuito per un totale di 3579 giorni di lavoro è del tutto errato, in quanto trattasi, in tutti i casi enumerati, di nidi privati, che, pertanto, non sono suscettibili di essere considerati alla stregua di asili nido gestiti direttamente da un ente locale differente da Roma Capitale.

Ne consegue che, dai conteggi effettuati in correzione, la Sig.ra Guerra, posizionatasi in graduatoria al num. 1739, con un punteggio di 12,67666, avrebbe dovuto, invece, **posizionarsi al num. 3696, con un punteggio pari a 8,699993333.**

### **35. MAGGIORE FABIANA**

Con domanda prot. n. GB-2018-75168 del 04.09.2018 (v. doc. 30), la Sig.ra Maggiore dichiarava quanto di seguito esposto.

In merito ai suoi titoli di cultura:

- di aver conseguito il diploma di operatore dei servizi sociali presso l'Istituto IPSS "Jean Piaget" di Roma in data 09.06.2003.

Roma Capitale per tale dichiarazione le attribuiva un punteggio pari ad uno,



in spregio al combinato disposto di cui agli artt. 1 e 3 del Bando di concorso.

Il requisito di cui trattasi costituiva requisito di ammissione alla procedura per cui è causa (art. 1 del Bando), con la conseguenza che Roma Capitale avrebbe dovuto, all'opposto, attribuire un punteggio ulteriore, solo ove la Sig.ra Maggiore avesse conseguito un secondo ed ulteriore titolo (diploma o laurea) (art. 3 del Bando).

Il punteggio che l'Amministrazione resistente avrebbe dovuto attribuirle doveva essere pari a 0 (zero).

Mentre, in merito ai suoi titoli di servizio, dichiarava:

- di aver prestato servizio effettivo, con contratto a tempo determinato dal 19.01.2017 al 06.07.2017, per un totale di 41 giorni, presso l'asilo nido "la città del sole", che asseriva essere un nido a gestione diretta di Roma Capitale nelle sezioni "Progetto un ponte presso la scuola";
- di aver prestato servizio effettivo, con contratto a tempo determinato dal 16.02.2016 al 29.07.2016, per un totale di 165, presso l'asilo nido "la città del sole", che asseriva essere un nido a gestione diretta di Roma Capitale nelle sezioni "Progetto un ponte presso la scuola";
- di aver prestato servizio effettivo, con contratto a tempo determinato dal 16.02.2015 al 18.02.2015, per un totale di 3 giorni, presso l'asilo nido "Il Giardino Magico - Centro Nascita", che asseriva essere un nido a gestione diretta di Roma Capitale nelle sezioni "Progetto un ponte presso la scuola".

Trattasi, in tutti i casi enumerati, di nidi convenzionati, pertanto non suscettibili di essere considerati come nidi a gestione diretta di Roma Capitale.

Com'è noto, infatti, i nidi convenzionati sono strutture private che, avendo superato uno specifico percorso di accreditamento, offrono gli stessi standard di qualità di un nido comunale.

Pertanto, dai conteggi effettuati, la Sig.ra Maggiore, collocatasi alla posizione num. 533 in graduatoria con un punteggio di 14,85833, avrebbe dovuto conseguire un punteggio pari a **13,00000 collocandosi alla posizione num. 1419** in graduatoria.

Ebbene, ricostruita in tal senso la questione, considerato quanto emerso dall'accesso agli atti, occorre conclusivamente prospettare gli stessi motivi di illegittimità già in precedenza formulati per l'intera procedura.

Pertanto, si ricorre nuovamente alla Giustizia riparatrice di codesto Ecc.mo Collegio per il rifacimento della intera graduatoria, con il conseguente riconoscimento del diritto all'utile collocazione nella medesima delle ricorrenti per il seguente motivo di

## **DIRITTO**

**Violazione del Bando della procedura di selezione e conseguente ec-**

**cesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti; difetto di istruttoria; difetto di motivazione e/o motivazione apparente; manifeste iniquità ed ingiustizia dell'atto; violazione dei principi del buon andamento, efficienza ed imparzialità dell'Amministrazione ex art. 3 e 97 cost.; disparità di trattamento e manifesta ingiustizia dell'atto**

Come anticipato in fatto, la graduatoria impugnata presenta delle evidenti incongruenze tra le dichiarazioni rese dai candidati ed il punteggio loro attribuito.

In particolare, le singole posizioni esaminate lasciano dedurre che l'Amministrazione resistente sia incorsa in evidenti errori di verifica delle dichiarazioni rese in sede di compilazione delle domande di partecipazione e di attribuzione del relativo punteggio.

In altri termini, Roma Capitale, non sottoponendo ad alcun vaglio le dichiarazioni sui titoli di cultura e di servizio delle diverse candidate, ha approvato una graduatoria non solo illegittima ma anche del tutto incongruente rispetto alla realtà: quanti hanno reso dichiarazioni veritiere si sono trovati e si trovano, ad oggi, in una posizione di netto svantaggio rispetto a quanti, rendendo dichiarazioni del tutto errate, si sono collocate in un posizionamento utile in graduatoria.

Prendendo ad esempio le dichiarazioni rese dalle candidate MAZZALUPI KATIA e PAGLIA FRANCESCA, l'Amministrazione, a prima vista, avrebbe dovuto notare che i titoli di cultura dichiarati costituivano requisiti di ammissione alla selezione pubblica (non attribuendo loro un punteggio pari ad uno).

Attribuendo loro un punteggio del tutto errato, l'Amministrazione ha consentito che avanzassero in graduatoria, rispetto ad altri che, all'opposto, sulla base di quanto richiesto dal Bando, hanno reso dichiarazioni veritiere e si sono venute a trovare, in maniera del tutto ingiustificata ed illogica, in una posizione in graduatoria nettamente inferiore alla loro.

L'ente banditore ha l'onere di rispettare i criteri da lui stesso stabiliti nel bando di concorso, in caso contrario, il Collegio giudicante deve disporre la rinnovazione della procedura selettiva che ha valutato taluni candidati in modo palesemente irragionevole e disparitario, non tenendo conto delle effettive conoscenze e professionalità dei partecipanti e disattendendo i parametri stabiliti nel bando stesso (Cfr. T.A.R. Bari, Sez. I, sent. del 23/12/2022 n.1807, ud. 25/05/2022, dep. 23/12/2022, nonché Tribunale Grosseto, Sez. Lav., sent. del 22/02/2023, n.44).

Infatti, com'è noto, in sede di procedura pubblica selettiva, l'Amministrazione è tenuta ad applicare rigorosamente le regole fissate nel bando, atteso che questo costituisce la *lex specialis* della procedura.

Chiarissimo sul punto codesto Collegio, Sez. I, con sentenza n. 13049 del 07/12/2020: "...Il bando ha natura di atto amministrativo generale ed è la

*lex specialis di gara, di indole imperativa, che contiene l'insieme delle regole di partecipazione dei concorrenti, di valutazione delle offerte e di conclusione della procedura, cui devono attenersi sia la Stazione appaltante che i partecipanti. Come tale, il bando non si sottrae alla regola generale del tempus regit actum per cui è soggetto alla disciplina ratione temporis vigente al momento della sua pubblicazione; soluzione, questa, che consente di rispettare i superiori principi della par condicio, di trasparenza e di certezza del diritto, che connotano le gare di appalto pubblico e che verrebbero irragionevolmente sacrificati ove si consentisse di modificare le regole della procedura in corso di gara. La lex specialis vincola la stessa Amministrazione al suo puntuale rispetto, non potendo essere disapplicata nel corso del procedimento, neppure nel caso in cui talune delle regole in essa contenute risultino non più conformi allo jus superveniens, salvo naturalmente l'esercizio del potere di autotutela. In tema di procedure ad evidenza pubblica, infatti, vale il principio di tutela dell'affidamento dei concorrenti, per cui le gare devono essere svolte in base alla normativa vigente alla data di emanazione del bando, ossia al momento di indizione della relativa procedura .....” (vedi anche T.A.R. Trento, Sez. I, sent. del 02/11/2022, n.184; id. TAR Lazio, Roma, Sez. II, sent. del 30 aprile 2020 n. 4529; id. T.A.R. Napoli, Sez. V, sent. dell’11/11/2019, n.5322; id. T.A.R. Lecce, Sez. II, sent. del 20/12/2014, n.3148; id. Consiglio di Stato, Sez. III, sent. del 21/02/2022, n.1258; id. Cons. St., Sez. V, sent. del 28 aprile 2014 n. 2201; id., 5 ottobre 2005 n. 5316).*

Dunque, le clausole del bando di concorso non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, dovendo, invece, essere interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole e dalla loro connessione.

Soltanto qualora il dato testuale presenti evidenti ambiguità deve essere prescelto dall'interprete il significato più favorevole all'ammissione del candidato alle prove, essendo conforme al pubblico interesse e, sempreché, non si oppongano a ciò interessi pubblici diversi e di maggior rilievo.

Fermo quanto osservato, qualora l'Amministrazione riscontri degli errori nelle dichiarazioni, non può esimersi dalle opportune correzioni.

L'art. 6 lett. b) L. n.241/1990 del 7.08.1990, relativo al c.d. soccorso istruttorio, prevede espressamente che la P.A. deve esercitare il suo potere di carattere generale teso alla massima partecipazione dei candidati sia alle gare d'appalto che ai concorsi pubblici, garantendo la correzione e/o l'integrazione dei requisiti di partecipazione dichiarati non solo nella fase iniziale di partecipazione ad una gara pubblica d'appalto o ad una procedura selettiva, ma anche nella successiva fase di valutazione delle offerte o dei titoli di cultura e di servizio dichiarati, con il solo limite che le omissioni e carenze non assumano i caratteri della "irregolarità essenziale".

Suddetto istituto, se da un lato è espressione di alcuni fondamentali principi

del nostro ordinamento, quali quelli di *favor participationis*, buon andamento, giusto procedimento e leale collaborazione tra pubblica amministrazione e privati, dall'altro deve necessariamente confrontarsi con il principio speculare della *par condicio*.

Come rilevato dal Consiglio di Stato "(...)...l'ampia giurisprudenza di questo Consiglio, la quale ha delineato la portata oggettiva e sistematica della disciplina del soccorso istruttorio, la quale, attuando nell'ordinamento nazionale un istituto del diritto europeo dei contratti pubblici a recepimento facoltativo, ha enfatizzato l'impostazione sostanzialistica delle procedure di affidamento. La disciplina della procedura di gara non deve essere concepita come una sorta di corsa ad ostacoli fra adempimenti formali imposti agli operatori economici e all'amministrazione aggiudicatrice, ma deve mirare ad appurare, in modo efficiente, quale sia l'offerta migliore, nel rispetto delle regole di concorrenza, verificando la sussistenza dei requisiti tecnici, economici, morali e professionali dell'aggiudicatario. In questo senso, dunque, l'istituto del soccorso istruttorio tende ad evitare che irregolarità e inadempimenti meramente estrinseci possano pregiudicare gli operatori economici più meritevoli, anche nell'interesse del seggio di gara, che potrebbe perdere l'opportunità di selezionare il concorrente migliore, per vizi procedurali facilmente emendabili..." (così Cons. Stato, Sez. III, sent. del 2 marzo 2017, n. 975)

Ne consegue che l'attivazione del soccorso istruttorio risulta ancor più necessaria nella procedura concorsuale, essendo questa diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non potendo tale finalità essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 21/11/2022, n.10241; *id.* Consiglio di Stato, Sez. II, sent. 06/05/2021, n.3537; *id.* T.A.R. Napoli, Sez. V, sent. del 17/05/2021, n.3250).

In definitiva, vige sull'Amministrazione un dovere e non una mera facoltà di analisi delle domande e di conseguente rettifica delle stesse, al fine di evitare che mere omissioni o dichiarazioni documentali errate comportino l'indizione di una graduatoria del tutto illegittima ed inesatta.

Nel caso di specie, all'opposto, sono state considerate vaevoli al fine dell'assunzione a tempo indeterminato dichiarazioni in cui risultava palese il mancato possesso sostanziale dei requisiti di partecipazione alla data di presentazione della domanda.

### **P.Q.M.**

Rigettata ogni contraria istanza, si chiede che il Tribunale adito, voglia accogliere i presenti motivi aggiunti e, per l'effetto, annullare e/o disapplicare i provvedimenti impugnati, nonché ogni altro atto, anche non conosciuto, presupposto, connesso, consequenziale, con ogni conseguenza di legge, ordinando all'Amministrazione resistente di riformulare la graduatoria secondo i

corretti criteri stabiliti nel Bando, con ogni conseguenza di legge.

In via subordinata:

Tenuto conto della peculiare situazione, in caso d'inerzia dell'amministrazione resistente, ovvero in assenza di adempimento della medesima, disporre la nomina di un commissario ad acta affinché provveda in luogo della pubblica amministrazione inadempiente, con riferimento all'applicazione dell'art. 3 del Bando citato, ai fini della corretta attribuzione di punteggio.

Con il favore delle spese.

In via istruttoria:

### **Istanza di integrazione del contraddittorio**

Posto che il presente ricorso per motivi aggiunti, ai fini dell'ammissibilità dello stesso, viene notificato ad un numero di controinteressati pari a cinque, si chiede disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei concorrenti utilmente collocati in graduatoria che verrebbero pregiudicati dall'accoglimento del ricorso.

A tal fine si chiede sin da ora, considerato il numero dei concorrenti, di essere autorizzati alla notificazione ai sensi dell'art. 41, 4° co. cpa, ovvero mediante pubblicazione sul sito Internet dell'amministrazione resistente (home- Amministrazione trasparente- Bandi di Concorso- Avvisi) di un avviso contenente la riproduzione del ricorso per motivi aggiunti anche con indicazione, in sintesi, del *petitum* giudiziale, delle censure contenute nel ricorso, degli atti impugnati, sul sito istituzionale di ROMA CAPITALE.



Si producono i seguenti documenti:

- doc. 01: D.D. n. 2279/22 del 02.12.22 num rp. 34974/22;
- doc. 02: Allegato A alla D.D. n. 2279/22;
- doc. 03: Allegato B alla D.D. n. 2279/22;
- doc. 04: D.D. n. 1590/18 (Bando di partecipazione alla selezione);
- doc. 05: ordinanza del Tar Lazio, Sezione Seconda, n. 01445/2023, pubblicata il 09.03.2023;
- doc. 06: avviso di notifica per pubblici proclami del 29.03.2023;
- doc. 07: note di accesso agli atti Pompei Ramona e Dolpi Alessia;
- doc. 08: domanda di partecipazione di Albertini Emanuela;
- doc. 09: domanda di partecipazione di Baglini Alessandra;
- doc. 10: domanda di partecipazione di Bellini Marianna;
- doc. 11: domanda di partecipazione di Casolaro Rocchina Luigina;
- doc. 12: domanda di partecipazione di Corrado Simona;
- doc. 13: domanda di partecipazione di Costantini Monica;
- doc. 14: domanda di partecipazione di Crisanti Hemanuela;
- doc. 15: domanda di partecipazione di D'Alessandro Teresa;
- doc. 16: domanda di partecipazione di Dominijanni Simona;
- doc. 17: domanda di partecipazione di Falcone Francesca;
- doc. 18: domanda di partecipazione di Gallucci Donata Franca;
- doc. 19: domanda di partecipazione di Ginnetti Serena;
- doc. 20: domanda di partecipazione di Grasso Valentina;
- doc. 21: domanda di partecipazione di Longo Loredana;
- doc. 22: domanda di partecipazione di Mazzalupi Katia;
- doc. 23: domanda di partecipazione di Meloni Martina;
- doc. 24: domanda di partecipazione di Pagano Simona;
- doc. 25: domanda di partecipazione di Paglia Francesca;
- doc. 26: domanda di partecipazione di Vasapollo Maria;
- doc. 27: domanda di partecipazione di Venditti Filomena;
- doc. 28: domanda di partecipazione di Fersini Emanuela;
- doc. 29: domanda di partecipazione di Guerra Adele;
- doc. 30: domanda di partecipazione di Maggiore Fabiana



Roma, lì 04.04.2023

Avv. Sergio Galleano

Avv. Claudia Grassi